

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

ALLEGATO 4-TER, REG. IVASS 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione

Andrea Tobanelli

NUMERO ISCRIZIONE RUI B000542111

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-*decies* comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-*sexies*, commi 1 e 2, del Codice.

Allegato 4, REGOLAMENTO 40/2018

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra a contatto con il contraente

L'attività di intermediazione viene svolta dal seguente intermediario iscritto in sez. B del RUI, sotto la responsabilità dei soggetti indicati:

Nome e Cognome: **Andrea Tobanelli** Iscritto alla sezione B del RUI con n. **B000542111** dal 17/02/2016

Indirizzo sede legale/operativa	via Ludovico Ariosto 5, 06034 Foligno (PG)
Telefono	0742.771261
Siti Web	www.andreatobanelli.com www.frontierassistance.it www.frontierpet.it
Indirizzo email	tobanelli.andrea@gmail.com
Indirizzo PEC	andrea.tobanelli@pec.it

L'attività svolta è sottoposta alla vigilanza dell'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, come competente Autorità delegata alla vigilanza.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

SEZIONE II – Informativa sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo:

- a. L'attività del broker Andrea Tobanelli viene svolta su incarico del cliente.
- b. Il broker Andrea Tobanelli ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22 D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012
- c. Con riferimento al pagamento dei premi il Broker Andrea Tobanelli dichiara che:
Non tutte le Compagnie con le quali collabora hanno espressamente autorizzato l'incasso ai sensi dell'art. 118 del codice delle assicurazioni.

- Per quanto attiene le Compagnie che hanno autorizzato l'incasso: I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso.

Ovvero

- Per quanto attiene le Compagnie che NON hanno autorizzato l'incasso: Non è autorizzato all'incasso dei premi ai sensi dell'accordo di collaborazione sottoscritto o ratificato dall'Impresa, pertanto, il pagamento del premio effettuato allo stesso o ai suoi collaboratori non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni. In assenza di accordo di collaborazione sottoscritto e ratificato il pagamento del premio effettuato al broker o ai suoi collaboratori non costituisce patrimonio separato né è garantito dalla costituzione della fideiussione.

L'elenco delle compagnie con indicazione sulla presenza dell'autorizzazione all'incasso è presente nell'allegato A.

SEZIONE III - Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta da Andrea Tobanelli per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

a) Natura del compenso percepito dall'intermediario: commissione espressa in percentuale sul premio delle polizze intermedie corrisposta dalla compagnia ed inclusa nel premio ed un eventuale commissionale variabile, in quanto dipendente dal raggiungimento di taluni risultati (ad esempio, in termini di volumi di produzione o redditività del portafoglio).

b) Con riferimento alle polizze r.c. auto, la misura delle provvigioni percepite è pari a – non vi è intermediazione di polizze RCA sul portale

SEZIONE IV - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse

Andrea Tobanelli e le persone che per egli operano, nonché il soggetto che entra in contatto con il cliente, NON detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione con la quale operano.

Andrea Tobanelli propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza ex art. 119-ter comma 4; comunica in apposito allegato, la denominazione delle imprese di Assicurazioni con cui ha o potrebbe avere rapporti di affari. Tale elenco è comunque disponibile sul sito www.andreatobanelli.com

Andrea Tobanelli informa che è diritto del Contraente chiedere la denominazione delle Imprese di Assicurazioni con le quali ha o potrebbe avere rapporti di affari.

Andrea Tobanelli con riguardo al contratto proposto dichiara di fornire consulenze basate su un'analisi imparziale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti possibili disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente, ai sensi del comma 4 dell'Art. 119- ter del CAP.

La comparazione delle polizze assicurative, ove effettuata avviene di norma tra i prodotti delle imprese con cui Andrea Tobanelli ha stipulato accordi di partnership che prevedono il riconoscimento di provvigioni in relazione a ciascun contratto stipulato; a causa di tale circostanza la comparazione generata potrebbe essere meno vantaggiosa per il consumatore rispetto ad una comparazione completa dell'intera offerta reperibile sul mercato.

Andrea Tobanelli ha o potrebbe avere rapporti di affari con le seguenti imprese:

- AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia
- Europ Assistance Italia S.p.A.

SEZIONE V - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

Andrea Tobanelli informa:

- che l'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione di responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

- che il contraente l'assicurato o comunque l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre reclamo per iscritto al Broker nel seguente modo:

- compilare il modulo Reclami presente sul sito www.andreatobanelli.com
- inviare una mail a andrea.tobanelli@gmail.com
- inviare reclamo via posta ordinaria o consegnarlo a mano al seguente recapito:

Andrea Tobanelli, via Ludovico Ariosto 5, 06034 Foligno (PG)

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può

rivolgersi all'Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21- 00187- Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario.

Qualora il reclamo sia di competenza dell'impresa, e cioè riguardi il rapporto tra il contraente e la compagnia che ha emesso la polizza, il reclamo potrà essere inoltrato a:

AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia	AWP P&C S.A Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Qualità Via Brenta, 32 20139 Milano Fax +39 02.26624008 Email: reclamiAWP@allianz.com
Europ Assistance Italia S.p.A.	Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Ufficio Reclami a mezzo: - Posta: Piazza Trento, 8 – 20135 Milano; - Fax: 02.58.47.71.28 - Pec: reclami@pec.europassistance.it -E-mail: ufficio.reclami@europassistance.it


Inoltre, il contraente:

- ha la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente;

- ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/857961 E-mail: segreteria.fgs@consap.it per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

- con riferimento ai contratti emessi dall'intermediario, poiché il Broker Yolo S.r.l. ha ricevuto autorizzazione all'incasso dei premi per conto dell'Impresa di assicurazione o dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 118 C.a.p. e 65 Reg. Ivass n. 40/2018 il pagamento del premio eseguito al broker ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e impegna l'Impresa o, in caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto

Ultima versione: 1/4/2021


Andrea Tobanelli

Allegato A

Tipo*	Compagnie, intermediari e marchi	Autorizzazione ex art. 118 CAP
C	AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia	Si
C	Europ Assistance Italia S.p.A.	No

*Legenda: C = compagnia assicurativa